



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA

# LA LETTURA DELLA CENTRALE DEI RISCHI

(prima parte)

---

**Francesca Querci**

**Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari  
Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova**

*Corso «La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»  
ODCEC e OA di Genova*

Genova, 2 febbraio 2022



## Cos'è la Centrale dei Rischi

- La CR è una base dati, gestita dalla Banca d'Italia, che raccoglie le **informazioni su crediti e garanzie concessi dagli IF ai propri clienti** (famiglie, imprese, PA).
- Tra gli intestatari delle posizioni di rischio vi sono anche le **cointestazioni** (insieme di più soggetti cointestatori di uno o più rapporti).
- La CR censisce anche i **collegamenti** intercorrenti tra:
  - il soggetto che rilascia garanzie all'IF e il soggetto affidato che ne beneficia;
  - il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro-soluto e cessione di credito;
  - l'IF cedente e il soggetto cessionario nell'ambito di operazioni di cessione di crediti.
- Il servizio è regolato dalla normativa primaria (TUB, TUF e codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa secondaria (Circolare Bdl 139/1991, nell'ultima versione aggiornata, e Delibera CICR 29-3-1994).



## La Centrale dei Rischi non è una black list

- Raccoglie informazioni **positive** e **negative**.


- \* finanziamenti (fido concesso, importo utilizzato);
- \* garanzie reali e personali rilasciate all'intermediario (importo garantito, valore della garanzia);
- \* garanzie rilasciate dall'intermediario a favore della clientela;
- \* regolarità nei pagamenti;
- \* margine disponibile;
- \* altre informazioni (qualità del portafoglio anticipato).

- \* inadempienze probabili
- \* inadempienze persistenti: crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 gg (continuativi)
- \* classificazione in sofferenza

- L'iscrizione in CR di per sé **non determina automatismi di valutazione** del merito creditizio dei soggetti censiti.



## Le informazioni della CR nel quadro complessivo della valutazione del merito creditizio





## Le finalità della CR

- **Per la Banca d'Italia :**
  - \* favorire la «sana e prudente gestione» dei singoli IF (vigilanza micro-prudenziale) e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso (vigilanza macro-prudenziale) ;
  - \* finalità di ricerca in ambito economico-finanziario.
- **Per gli intermediari finanziari segnalanti:**
  - \* fonte informativa nella fase di screening dei potenziali affidati e di monitoraggio delle posizioni già in essere (valutazione andamentale).
- **Per i soggetti segnalati**
  - \* effetto reputazionale («signaling effect») che consente l'accesso al credito dei soggetti meritevoli a condizioni più vantaggiose.



## Gli Intermediari segnalanti

La **partecipazione al servizio è obbligatoria** per:

- Le **banche** iscritte nell'albo ex art. 13 TUB (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- Le **società finanziarie** iscritte nell'albo unico ex art. 106 TUB;
- Le **società di cartolarizzazione dei crediti** e le **società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie** di cui alla L. 130/1999;
- Gli **OICR** che investono in crediti, anche quelli 'erogati a valere sul proprio patrimonio' (art. 8 TUF);
- Le **compagnie di assicurazione**, se erogano crediti.
- La **Cassa Depositi e Prestiti**.



## Le informazioni censite

- **Segnalazioni mensili** (importi in essere nell'ultimo giorno del mese)

Soglie di rilevazione:

- \* 30.000 € per i crediti non in sofferenza e le garanzie
- \* 250 € per i crediti in sofferenza

- **Segnalazioni inframensili** (connesse ad un evento):
  - di tipo qualitativo
  - riguardano: cambiamenti di stato (ad es. ingresso in sofferenza o uscita dalla classificazione a sofferenza) ; regolarizzazioni dei ritardi di pagamento; rientri dagli sconfinamenti persistenti.

**N.B.** I dati registrati in CR non hanno natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato



## Funzionamento e soggetti coinvolti: sintesi



- La Banca d'Italia aderisce allo scambio di dati con **CR europee**, per ottenere dati sull'indebitamento estero della clientela.





## L'accesso ai dati della CR

I dati possono essere comunicati:

- agli **intermediari partecipanti**, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito;
- all'**autorità giudiziaria** che lo richiede;
- ad **altre autorità di vigilanza** (Consob e Ivass) nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali;
- a **persone fisiche** (diretti interessati; tutore; amministratore di sostegno; erede) e a **imprese, enti e associazioni** (legale rappresentante; liquidatore; soci illimitatamente responsabili; soci s.r.l.; membri del collegio sindacale; curatore; commissario giudiziale)



## I diritti dei soggetti segnalati

- Diritto di **accesso**
- Diritto di **informazione sulle segnalazioni negative**
  - gli intermediari informano per iscritto il proprio cliente e i suoi coobbligati la prima volta che lo segnalano a sofferenza
  - gli intermediari forniscono informativa al cliente consumatore prima di segnalare informazioni negative alla CR (inadempimenti persistenti e sofferenze)
- Diritto di **rettifica**
  - i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome, in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA**

**Francesca Querci**

**Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari  
Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova**

**[querci@economia.unige.it](mailto:querci@economia.unige.it)**